

**queste istituzioni**

---

**Brevi riflessioni su interdisciplinarietà,  
scienza giuridica e metodo  
comparativo**

**Roberto Scarciglia**

**Numero 1/2022**

**31 marzo 2022**

---

# Brevi riflessioni su interdisciplinarietà, scienza giuridica e metodo comparativo

di Roberto Scarciglia\*

## Sommario

1. Premessa. – 2. Interdisciplinarietà fra ricerca giuridica di base e ricerca avanzata. - 3. I clienti dell'interdisciplinarietà. – 4. Alcuni ambiti di ricerca. – 5. Limiti all'uso dell'approccio interdisciplinare. – 6. Conclusioni.

## Sintesi

Qual è il rapporto fra discipline giuridiche e approccio interdisciplinare? Quale utilità può trarre una ricerca giuridica dal dialogo fra discipline diverse? A chi giova l'interdisciplinarietà? Ci sono dei limiti alle forme del dialogo interdisciplinare? Qual è l'esperienza dei comparatisti? Il saggio analizza brevemente questi interrogativi. La differenza fra ambiti disciplinari non implica necessariamente che le conoscenze e i risultati scientifici realizzati all'interno di una disciplina non possano essere messi a disposizione di studiosi appartenenti a una diversa area scientifica. Questa prospettiva di dialogo e collaborazione fra scienze sociali e scienze c.d. "dure" favorisce la ricerca di soluzioni a problemi complessi.

## Abstract

What is the relationship between legal disciplines and an interdisciplinary approach? How can legal research be enriched from a dialogue between different disciplines? Who benefits from interdisciplinarity? Are there any limits to an interdisciplinary dialogue? What is the experience with comparative legal scholarship? This essay briefly analyses these questions. The difference between disciplinary fields does not necessarily imply that knowledge and scientific results achieved within a discipline cannot be made available to scholars belonging to a different scientific area. This perspective of dialogue, and collaboration between social sciences and "hard sciences", favors the search for solutions to complex problems.

## Parole chiave

Scienza giuridica; Metodologia comparativa; Complessità; Ricerca interdisciplinare; Diritto comparato.

---

\* Professore Ordinario di Diritto comparato, Università degli Studi di Trieste.

## 1. Premessa.

Il tema della interdisciplinarietà<sup>1</sup>, e il suo rapporto con il diritto, presenta profili di complessità che rendono problematica e difficile la sua analisi, nonostante studi autorevoli abbiano cercato di tracciarne le coordinate in campo giuridico a partire dalla definizione degli ambiti delle diverse discipline accademiche. Il tema è vastissimo, e non può certamente essere sviluppato compiutamente in questo saggio, indirizzato, piuttosto, a richiamare le riflessioni di alcuni *comparative scholars*, che hanno fornito alla comunità scientifica un contributo significativo a partire dagli anni Novanta<sup>2</sup>.

Ma qual è il significato del lessema “interdisciplinarietà”? Ci sembra opportuno, in via preliminare, condividerne una definizione.

Secondo il Dizionario Treccani, lo stesso indicherebbe «[l]a rete dei rapporti di complementarità, di integrazione e di interazione per cui discipline diverse convergono in principî comuni sia nel metodo della ricerca sia nell’ambito della costruzione teorica; anche, l’insieme delle somiglianze, delle analogie e dei parallelismi fra discipline scientifiche, programmi di ricerca, tecnologie, che tende ad avvicinare e unificare le parti isolate e i momenti frammentari dell’odierno sapere specialistico».

La definizione ricomprende anche il profilo soggettivo indicato come «l’atteggiamento intellettuale e la ricerca concettuale orientati verso la promozione e la definizione di ciò che collega le scienze tradizionali e le più recenti specializzazioni in un sapere unitario, che [...] accoglie e valorizza la molteplicità e varietà delle conoscenze acquisite nella storia delle culture e delle civiltà, e soprattutto nel progresso del sapere scientifico»<sup>3</sup>.

Questa definizione non è dissimile da quella fornita nella lingua inglese – in cui si evidenzia che «[i]nterdisciplinarity is an analytically reflective study of the methodological, theoretical, and institutional implications of implementing interdisciplinary approaches to teaching and research»<sup>4</sup> – e pone l’accento sulle finalità principali in ambito accademico dell’utilizzo di un approccio interdisciplinare, come l’insegnamento e la ricerca, che costituiranno il filo conduttore

---

<sup>1</sup> Si preferisce il termine “interdisciplinarietà”, piuttosto che “interdisciplinarietà”, secondo la definizione del *Dizionario Treccani*, consultabile in <https://www.treccani.it/vocabolario/interdisciplinaria/>.

<sup>2</sup> Fra i principali contributi della dottrina su questo tema, si rinvia a: J. HUSA, *Interdisciplinary Comparative Law. Rubbing Shoulders with the Neighbours or Standing Alone in a Crowd* (in corso di pubblicazione), Cheltenham and Northampton, MA, 2022; A. VEDASCHI, *Diritto comparato e interdisciplinarietà: tra innata vocazione e incompiuta realizzazione*, in *Dir.publ. comp. eur.*, 2, 2021, 301-326, con un ampio panorama di dottrina; C. HENGEL, *Challenges in the interdisciplinary use of comparative law*, Discussion Papers of the Max Planck Institute for Research on Collective Goods, No. 2020/29, Bonn, 2020; J. HUSA, *Interdisciplinary Comparative Law*, in *Journal Comp. L.*, 9, 2, 2014, 28-42; G. GUERRA, *An Interdisciplinary Approach for Comparative Lawyers: Insights from the Fast-Moving Field of Law and Technology*, in 19 *German L. J.*, 3, 2018, 579-612; R. HIRSCHL, *From Comparative Constitutional Law to Comparative Constitutional Studies*, in R. HIRSCHL, *Comparative Matters: The Renaissance of Comparative Constitutional Law*, Oxford, 2014, 151-191.

<sup>3</sup> In *Dizionario Treccani*, cit.

<sup>4</sup> La definizione è tratta da R.C. MILLER, *Interdisciplinarity: Its Meaning and Consequences*, in *Oxford Research Encyclopedia – International Studies*, consultato in <https://oxfordre.com/internationalstudies/>.

di queste brevi riflessioni sul tema della interdisciplinarietà e del suo rapporto con le materie giuridiche e, in particolare, con il diritto comparato.

La parola ha iniziato a circolare inizialmente negli anni Cinquanta in Francia, Germania e nel mondo anglosassone, ed è stata definita nell'ambito della ricerca come un'operazione intellettuale di *co-operation* o *cross-fertilization*. Tuttavia, l'uso del termine in ambito scientifico, soprattutto nella lingua inglese, ha moltiplicato i dubbi sul suo significato, come dimostrano lessemi presenti in letteratura come “*a-disciplinary*”, “*anti-disciplinary*”, “*cross-disciplinary*”, “*mono-disciplinary*”, “*multi-disciplinary*”, “*non-disciplinary*”, “*omni-disciplinary*”, “*pluri-disciplinary*”, “*post-disciplinary*”, “*pre-disciplinary*”, “*trans-disciplinary*”<sup>5</sup> e “*x-disciplinary*”<sup>6</sup>. Tuttavia, con riferimento ai termini maggiormente utilizzati di *multi*<sup>7</sup>, “*inter-*”<sup>8</sup>, “*trans-*”<sup>9</sup> e “*cross-disciplinarity*”<sup>10</sup>, non vi è una definizione univoca degli stessi, e anche il grado di sintesi si presenta variabile<sup>11</sup>. Il punto di partenza è rappresentato da una definizione condivisa di “disciplina”. In proposito, la maggior parte dei manuali di scienze giuridiche definisce l'oggetto di studio della disciplina di cui si occupa e, senza dubbio, tale forma di demarcazione se, da una parte, ne mette al sicuro gli elementi strutturali, dall'altra consente, con le opportune cautele, l'apertura a scienze diverse. Nell'esperienza italiana, il dibattito sul lascito intellettuale di Vittorio Emanuele Orlando ha consentito di meglio comprendere questa prospettiva<sup>12</sup>.

<sup>5</sup> P. BURKE, *The Age of Interdisciplinarity*, in P. BURKE, *The Polymath: A Cultural History from Leonardo da Vinci to Susan Sontag*, New Haven, 2020, 213.

<sup>6</sup> Il termine è utilizzato da O. KORHONEN, *Within and Beyond Interdisciplinarity in International Law and Human Rights*, in 28 *Eu. J. Intern. L.*, 2, 2017, 626, secondo cui: «Bi-disciplinarity in its modest kind may only 'borrow' a method or technique from another field, while, simultaneously, it asserts its own proper home disciplinarity through attachment to a very specific and well-defined field».

<sup>7</sup> Per il concetto di “multi-disciplinarietà”, v. *ex multis*, B. NICOLESCU, *Multidisciplinarity, Interdisciplinarity, Indisciplinarity, and Transdisciplinarity: Similarities and Differences, RCC Perspectives*, 2, *Minding the Gap: Working Across Disciplines*, in *Env. Studies*, 2014, 20; e, da altra prospettiva, B.C.K. CHOI and A.W.P. PAK, *Multidisciplinarity, interdisciplinarity and transdisciplinarity in health research, services, education and policy: 1. Definitions, objectives, and evidence of effectiveness*, in 29 *Clin. Invest. Med.*, 6, 2003, 351-364.

<sup>8</sup> P. BURKE, *The Age of Interdisciplinarity*, cit., 213.

<sup>9</sup> Secondo B. NICOLESCU, *La transdisciplinarietà: Manifeste*, Monaco, 1996, la trans-disciplinarietà rappresenterebbe un nuovo approccio scientifico e culturale, che si porrebbe, allo stesso tempo, fra le discipline e oltre le discipline scientifiche per meglio comprendere la realtà, avendo come finalità principale l'unità della conoscenza. L'art. 5 della *Charte de la Transdisciplinarietà*, in appendice al *Manifeste*, mette in evidenza l'importanza del «dialogo e della riconciliazione non solo con le scienze umane ma anche con l'arte, la letteratura, la poesia e l'esperienza interiore», xcvi. V. anche K.KNOP, R.MICHAELS and A.RILES, *Transdisciplinary Conflict of Laws Foreword: Cavers's Double Legacy*, in 71 *Law&Contemp. Probs.*, 3, 2008, 1-17.

<sup>10</sup> Anche per questa definizione, vi sono numerosi contributi: v. S. DELLAPORTAS, L. XU and Z. YANG, *The level of cross-disciplinarity in cross-disciplinary accounting research: analysis and suggestions for improvement*, in *Crit. Persp. on Accounting*, 2020, 1-19.

<sup>11</sup> Così, M.M. SIEMS, *The Taxonomy of Interdisciplinary Legal Research: Finding the Way out of the Desert*, in 7 *J. Commonwealth Leg. Ed.*, 1, 2019, 7.

<sup>12</sup> V. le interessanti riflessioni di S. PENASA, *Ai confini del diritto pubblico: ibridazione dei metodi e identità epistemologiche nel prisma del primato della Costituzione*, in *Rivista AIC*, 3, 2020, 203-223, part. 210, secondo cui le scienze dotate di un elevato livello di innovazione tecnologica esprimono una funzione costituzionalmente rilevante.

La pluralità di modelli di interdisciplinarietà interessa evidentemente anche il diritto<sup>13</sup>, giacché non sembrerebbe ipotizzabile la conoscenza di un sistema giuridico senza la comprensione della storia, delle tradizioni culturali, della letteratura o dell'economia, soltanto per citare alcuni degli elementi che caratterizzano la vita all'interno degli ordinamenti<sup>14</sup>. Tuttavia, come accade nella ricerca scientifica, è sempre necessario individuare criteri di demarcazione onde evitare che la comparazione in ambito giuridico divenga «un esercizio ideale di sociologia pseudo-comparativa»<sup>15</sup>. In ogni caso, la differenza fra ambiti disciplinari non implica necessariamente che le conoscenze e i risultati scientifici realizzati all'interno di un settore non possano essere messi a disposizione di studiosi appartenenti a una diversa disciplina scientifica non solo nell'area giuridica, ma anche nel rapporto fra scienze sociali e scienze c.d. “dure”, né tantomeno che discipline diverse possano trovare forme di collaborazione e integrazione<sup>16</sup>. Una recente dimostrazione di questo rapporto fra scienze diverse è stata fornita per contrastare la pandemia di Covid-19, in cui si è resa necessaria la condivisione di soluzioni possibili e di conoscenze scientifiche per adottare provvedimenti d'urgenza, talora limitativi di libertà costituzionali<sup>17</sup>.

A una prospettiva di studio unidimensionale, funzionalmente idonea a semplificare e omogeneizzare le conoscenze, potrebbe contrapporsi un approccio multidimensionale, che riconoscerebbe, invece, l'esistenza di meccanismi plurali di analisi e di interpretazione di configurazioni complesse che ruotano o ricomprendono l'oggetto di studio. Sul piano del diritto costituzionale, ad esempio, sarebbe difficile determinare l'impatto di una riforma, ove non si ripercorresse in senso diacronico la tradizione storica, culturale e politica sviluppatasi all'interno di un ordinamento, e la si mettesse in relazione con le analisi degli scienziati politici in tema di forma di stato e di governo. Di conseguenza, potrebbe essere utile considerare le entità e gli oggetti di ricerca non semplicemente in relazione l'uno all'altro, ma anche l'uno attraverso l'altro, in termini di relazioni, interazioni e circolazione di modelli. Queste relazioni hanno

---

Così, M.M.SIEMS, *The Taxonomy of Interdisciplinary Legal Research: Finding the Way out of the Desert*, in 7 *J. Commonwealth Leg. Ed.*, 1, 2019, 7.

<sup>13</sup> Cfr., in termini generali, S. Henry, *Interdisciplinarity in the Field of Law, Justice and Criminology*, in R. FRIEDMAN, J. THOMPSON KLEIN and C. MITCHAM, *The Oxford Handbook of Interdisciplinarity*, 2nd ed., 2017, 397-411; D.W. VICK, *Interdisciplinarity in the Field of Law*, in 31 *Journal L. Society*, 2, 2004, 163-193; K.D. CONNOLLY, *Elucidating the Elephant: Interdisciplinary Law School Classes*, in ; A.M. DERSHOWITZ, *The Interdisciplinary Study of Law: A Dedicatory Note on the Founding of the NILR*, in 1 *Nw. Interdisc. L. Rev.*, 3, 2008, 35-52.

<sup>14</sup> In tal senso A.M. DERSHOWITZ, *The Interdisciplinary Study of Law*, cit., 36.

<sup>15</sup> U. MATTEI, *Three Patterns of Law: Taxonomy and Change in the World's Legal System*, in 45 *Am. J. Comp. L.*, 3, 1997, 18.

<sup>16</sup> G. SAMUEL, *An Introduction to Comparative Law: Theory and Method*, Oxford and Portland, OR, 2014, 36.

<sup>17</sup> K.R. POPPER, *Logik der Forschung*, Wien, 1925, trad. it., *Logica della scoperta scientifica. Il carattere autocorrettivo della scienza*, trad. it., Torino, 1998, XXXIX.

carattere dinamico, come, del resto, i fattori che compongono gli ordinamenti che possono trasformarsi nel corso del tempo.

Sia sul piano storico che su quello giuridico, lo studio dei processi in trasformazione, e del carattere dinamico, e delle loro inter-conessioni, non può prescindere da un'interazione fra analisi sincronica e diacronica e dagli approcci interpretativi che rivelano molto spesso le capacità del ricercatore di percepire il dato reale e il contesto in cui esso opera. Forme di *intercrossing* sono possibili in relazione sia all'oggetto della ricerca, sia alle finalità per cui si analizza quest'oggetto, proprio nel senso del rapporto fra l'osservatore e l'oggetto stesso, con ciò implicando la presenza di *issues of reflexivity*<sup>18</sup>. Non può essere messo in dubbio che tale attività abbia natura cognitiva e si svolga incrociando la dimensione spaziale e quella temporale, e rappresenti il punto d'arrivo di scelte teoriche e di metodo.

All'interno di questa prospettiva, sicuramente interdisciplinare, la ricerca di formanti rappresenta il primo passo di un'indagine comparatistica e pone l'interprete davanti a interrogativi di carattere preliminare, come, ad esempio, la individuazione di questi fattori, del peso da attribuirsi a ciascuno di essi, e, soprattutto, delle relazioni che vi intercorrono, delle proprietà che essi hanno (o non hanno) in comune, o, ancora, se uno o più di essi, singolarmente considerati, possa(no) avere carattere di prevalenza oppure siano pacificamente equivalenti o intercambiabili, o ancora se possano essere dissociati.

Le opzioni tassonomiche presentano confini incerti e potenziali sovrapposizioni<sup>19</sup>, e, per tale ragione, nella prima parte di questo saggio, può essere opportuno, quale propedeusi per alcune riflessioni sul rapporto fra interdisciplinarietà e attività di ricerca dei giuristi, e, in particolare dei *comparative scholars*, limitare il campo d'indagine a tassonomie relative alla ricerca giuridica di carattere interdisciplinare<sup>20</sup>, e, in particolare, alla distinzione proposta da Mathias Siems, fra ricerca di base e ricerca avanzata<sup>21</sup>. Nella seconda parte, saranno indicati alcuni ambiti di studio e ricerca, dove l'approccio interdisciplinare ha raggiunto un soddisfacente livello di sviluppo.

---

<sup>18</sup> W. MICHAEL and B.ZIMMERMANN, *Beyond Comparison: Histoire Croisée and the Challenge of Reflexivity*, in 45 *Hist. Th*, 2006, 33.

<sup>19</sup> Cfr. A. VEDASCHI, in *Diritto comparato e interdisciplinarietà*, cit., 303, che si richiama alla classificazione proposta da B.M.J. VAN KLINK and H.S. TAEKEMA, *On the Border: Limits and Possibilities of Interdisciplinary Research*, in B.M.J. VAN KLINK and H.S. TAEKEMA (eds.), *Law and Method: Interdisciplinary Research Into Law*, Tübingen, 2011, 7-32, fraapprocci di natura euristica, ausiliaria, comparative, prospettivista e intergrata, cui si fa esplicito rinvio.

<sup>20</sup> *Ibidem*, cit., 303.

<sup>21</sup> M.M.SIEMS, *The Taxonomy of Interdisciplinary Legal Research*, cit.

## 2. Interdisciplinarietà fra ricerca giuridica di base e ricerca avanzata.

L'approccio interdisciplinare implica nel ricercatore basi teoriche e culturali solide, e una sensibilità aperta, in particolar modo se il problema giuridico che deve affrontare è di natura complessa, in cui elementi esterni e sensibilità interne tendono a bilanciarsi per fornire «asserzioni [...] elementari di esperienza»<sup>22</sup>. Ed è proprio la complessità che obbliga a riflettere sul ruolo dei giuristi e sull'identità del ruolo degli studiosi del diritto comparato e sul modo di relazionarsi con altre discipline scientifiche e con approcci metodologici plurali<sup>23</sup>. Questa prospettiva costituisce un confine, sempre mobile, fra coloro che si occupano materialmente di comparazione giuridica, e chi invece preferisca concentrarsi sui propri confini disciplinari. Come osserva Edgar Morin, «l'avventura umana [è] divenuta planetariamente indipendente, fatta di azioni e di reazioni, in particolare politiche, economiche, demografiche, mitologiche, religiose»<sup>24</sup>.

Non c'è, dunque, da meravigliarsi se il cultore della comparazione giuridica abbia, come è stato più volte osservato, un approccio interdisciplinare per vocazione<sup>25</sup>. Questo assunto non è condiviso da tutti coloro che frequentano questa disciplina, ma si potrebbe ritenere che vi sia da tempo un gruppo significativo di studiosi, che hanno esteso la loro ricerca anche sul versante del pluralismo metodologico, affrancandosi in qualche modo da confini disciplinari. In proposito, Paul K. Feyerabend, osservava relativamente ai procedimenti della scienza che «gli uomini intelligenti non si lasciano limitare da norme, regole, metodi, neppure da metodi “razionali”, ma sono opportunisti, ossia utilizzano quei mezzi mentali e materiali che, all'interno di una determinata situazione, si rivelano i più idonei al raggiungimento del proprio fine»<sup>26</sup>. In questo atteggiamento, vi è qualcosa che caratterizza spesso le rivoluzioni scientifiche o le trasformazioni di un istituto giuridico, qualcosa di “sovversivo”, come alcuni studi comparativi hanno messo in evidenza<sup>27</sup>.

---

<sup>22</sup> K.R. POPPER, *Logik der Forschung*, cit, 15. Lo stato d'animo del ricercatore potrebbe essere definito attraverso la letteratura. M. PROUST, in *Du côté de chez Swann*, Paris, 1954, trad. it. a cura di N. GINZBURG, *La strada di Swann*, Torino, 1978, 50, osserva: «Grave incertezza [...] quando lui, il ricercatore, è al tempo stesso anche il paese tenebroso che deve cercare e dove tutto il suo bagaglio non gli servirà a nulla. Cercare? Non soltanto: creare. Si trova di fronte a qualcosa che ancora non è, e che esso solo può rendere reale, poi far entrare nella sua luce».

<sup>23</sup> Su questo tema, v. G. GUERRA, *La complessità e lo strumentario del comparatista. Alcuni esempi dal diritto delle tecnologie*, in *Dir. pubbl. comp. eur.*, 2020, 831-868. Sia consentito richiamare anche il nostro R. SCARCIGLIA, *Scienza della complessità e comparazione giuridica nell'età dell'asimmetria*, in *Dir. pubbl. comp. eur.*, 2019, 701-720.

<sup>24</sup> E. MORIN, *Prefazione*, in M. CERUTI, *Il tempo della complessità*, Milano, 2018, VII.

<sup>25</sup> Su questo punto si rinvia a A. VEDASCHI, *Diritto comparato e interdisciplinarietà*, cit., part. 316-319.

<sup>26</sup> P.K. FEYERABEND, *Introduzione*, in *Science in a Free Society*, London, 1978, trad. it. di L. SOSIO, Milano, 1982, 11.

<sup>27</sup> Su questo punto si rinvia alla ricostruzione di A. VEDASCHI, *Diritto comparato e interdisciplinarietà*, cit., part. 316-319. V., anche, M.W. HESSELINK, *The New European Legal Culture*, Deventer, 2001, part., 72-78, e ai pionieristici saggi di G.P. FLETCHER, *Comparative Law as a Subversive Discipline*, in 46 *Am. J. Comp. L.*, 1996, 683-700; H. MUIR-WATT, *La fonction subversive du droit comparé*, in 3 *Rev. Internat. Droit Comp.*, 2000, 503-527. L'elemento di “sovversione” nella comparazione sta nella sua attitudine a mettere in dubbio la legittimità

Ritornando alla classificazione proposta da Mathias Siems<sup>28</sup> sulla ricerca interdisciplinare, si può osservare come la divisione in ricerca di base e avanzata possa ricomprendere il percorso propedeutico alla soluzione di problemi complessi, che può riguardare anche la formulazione di proposte legislative o provvedimenti del governo, come è accaduto nel periodo emergenziale provocato dalla pandemia di Covid-19.

Per quanto riguarda la ricerca interdisciplinare avanzata, l'Autore formula tre diverse ipotesi, di cui la prima si riferisce a *research questions* che non riguardano il diritto in quanto tale, come accade spesso nelle scelte delle riviste giuridiche nord-americane relative a problemi di natura extra-giuridica<sup>29</sup>. Il diritto è soltanto uno dei fattori che costituiscono gli ordinamenti, che per loro natura sono sistemi complessi, definiti anche "adattivi" perché costituiscono «un sistema aperto, formato da numerosi elementi che interagiscono fra loro in modo non lineare e che costituiscono una entità unica, organizzata e dinamica, capace di evolversi e di adattarsi all'ambiente»<sup>30</sup>. Per fare questo, i sistemi, e i sottosistemi che vi sono contenuti, si influenzano, e comunicano, l'un l'altro continuamente.

Da questo punto di vista, la conoscenza, o la scoperta, dei meccanismi di relazione rappresenta una prospettiva dinamica – e, in alcune circostanze, addirittura necessaria – per il comparatista, che sempre più potrebbe doversi confrontare con problemi che coinvolgono altre discipline, come, ad esempio, in campo sanitario, ambientale – con particolare riferimento ai cambiamenti climatici – energetico, economico, alla trasparenza e alla regolazione dei mercati, soltanto per citare alcuni campi di ricerca interdisciplinare di base.

Una seconda prospettiva riguarda l'utilizzo di metodi giuridici utilizzati in altre scienze. A differenza dello studioso di una disciplina giuridica soltanto da una prospettiva domestica, il comparatista ha da tempo familiarità con una pluralità di metodi che hanno avuto origine in altre scienze, dal funzionalismo<sup>31</sup> allo strutturalismo<sup>32</sup>, dalle analisi quantitative<sup>33</sup> all'utilizzo di

---

intellettuale delle tassonomie e del bagaglio argomentativo delle dottrine nazionali, riaprendo un dibattito che si era assopito lungo l'arco del XX secolo bloccando lo sviluppo dottrinale delle esperienze giuridiche di *civil law*: v.A. GAMBARO, *Il metodo comparatistico nel diritto privato. Obiettivi scientifici*, in R. SCARCIGLIA e F. PADOVINI, (cur.), *Diritto e università. Comparazione e formazione del giurista nel diritto europeo*, Padova, 2003, 107-122, 98.

<sup>28</sup> M.M. SIEMS, *The Taxonomy of Interdisciplinary Legal Research*, cit., 11.

<sup>29</sup> *Ibidem*, 8. V., anche, M.W. HESSELINK, *The New European Legal Culture*, cit., 75.

<sup>30</sup> A.W. GANDOLFI, *Formicai, imperi, cervelli. Introduzione alla scienza della complessità*, Torino e Bellinzona, 1999, 19.

<sup>31</sup> V., Sul funzionalismo, fra i contributi più significativi, R. MICHAELS, *The Functionalist Method of Comparative Law*, in M. REIMANN and R. ZIMMERMANN (eds.), *The Oxford Handbook of Comparative Law*, Oxford and New York, 2006, 339-382; M. GRAZIADEI, *The Functionalist Heritage*, in P. LEGRAND and R. MUNDAY (eds.), *Comparative Legal Studies: Traditions and Transitions*, Cambridge, 100-127.

<sup>32</sup> V., fra gli altri, M. SIEMS, *Comparative Law*, IIIrd ed., 2022, cit., 152-153; J. HUSA, *A New Introduction to Comparative Law*, Oxford and Portland, OR, 2015, 127-130; G. SAMUEL, *An Introduction to Comparative Law*, cit., 83, 96.

<sup>33</sup> Ex multis, F. PARISI and B. LUPPI, *Quantitative Methods in Comparative Law*, in P.G. MONATERI (ed.), *Methods of Comparative Law*, Publishing, Cheltenham and Northampton, MA, 2012, 306-317; H. KRITZERT, *The (Nearly) Forgotten Early Empirical Legal Research*, in P. CANE and H. KRITZERT (eds.), *The Oxford Handbook of*

indicatori<sup>34</sup>. Il pluralismo metodologico è da tempo entrato a far parte del codice genetico del “comparatista moderno”<sup>35</sup>. La ricerca comparativa, sviluppata anche attraverso tecniche di analisi utilizzate nell’ambito di scienze non giuridiche, consente di produrre «comparazioni storiche, funzionali, evolutive, strutturali, tematiche, empiriche, statistiche, che possono essere effettuate da un punto di vista micro e macro»<sup>36</sup>. Nonostante l’impegno a scegliere le metodologie più appropriate in relazione all’oggetto della ricerca, si tratta evidentemente di un’operazione non facile, che il ricercatore deve esternalizzare, dichiarando sin dall’inizio la/le metodologia/e impiegata/e, anche in rapporto agli obiettivi che intende raggiungere. Tuttavia, non è raro constatare che «la letteratura di diritto comparato a volte è molto confusa, a volte anche un po’ inquietante», anche se la stessa dovrebbe avere un valore aggiunto rispetto alla mera descrizione del diritto straniero<sup>37</sup>.

La terza ipotesi di ricerca interdisciplinare proposta da Siems, è quella in cui la *research question* non fa riferimento al diritto in quanto tale e ad essa viene data una risposta scientifica elaborata attraverso analisi quantitative, come accade, ad esempio, per la creazione di mercati di capitali. Si tratta dell’ambito di ricerca interdisciplinare maggiormente complesso, che non consente aprioristicamente di determinare l’incidenza dei diversi fattori e delle metodologie implicate nella ricerca, nella prospettiva di riduzione della complessità delle questioni oggetto di studio.

Le differenze proposte nell’uso dell’approccio interdisciplinare riverberano i loro effetti nell’utilizzo da parte dei diversi attori sia nel procedimento comparativo, che, più in generale, nell’interpretazione giuridica, che potremmo definire, richiamando un noto saggio di Jürgen Basedow, i “clienti” dell’approccio interdisciplinare<sup>38</sup>.

---

*Empirical Legal Research*, 2nd ed., Oxford, 2010, 875-893; L. EPSTEIN and A. MARTIN, *Quantitative Approaches to Empirical Legal Research*, in P. CANE and H. KRITZERT (eds.), *The Oxford Handbook of Empirical Legal Research*, cit., 901-915.

<sup>34</sup> Sul tema degli indicatori si rinvia M. INFANTINO, *Numera et impera. Gli indicatori giuridici globali e il diritto comparato*, Milano, 2019; ID., *Global Indicators*, in S. CASSESE (ed), in *Research Handbook on Global Administrative Law*, Cheltenham and Northampton, MA, 2016, 347-368

<sup>35</sup> Sul pluralismo metodologico, ex multiis, cfr. M.-C. PONTTHOREAU, *Le pluralismeméthodologique dans l’enquête comparative à l’heure de la globalisation*, in *Dir. Pubbl. Comp. Eu*, 2017, 1, 53-68; S.C. SYMEONIDIS, *Choice of Law*, Oxford and New York, part. 145-148; E.U. PETERSMANN, *Methodological Pluralism and its Critics in International Economic Law Research*, in *EUI Law*, 2012/18, 1-20; R. SCARCIGLIA, *Comparative Methodology and Pluralism in Legal Comparison in a Global Age*, in 6 *Beijing L. Review*, 2015, 42-48; R. HIRSCHL, *Comparative Matters*, cit., 266-277.

<sup>36</sup> V.V. PALMER, *From Leretholi to Lando: Some Examples of Comparative LawMethodology*, in 53, *Am. J. Comp. L.*, 3, 2005, 262; M. REIMANN, *The Progress and Failure of Comparative Law*, in 50, *Am. J. Comp. L.*, 3, 2002, 671.

<sup>37</sup> J. HUSA, *A New Introduction to Comparative Law*, cit., 4, 60.

<sup>38</sup> J. BASEDOW, *Comparative Law and its Clients*, in 62, *Am. J. Comp. L.*, 4, 2014, 821-857.

### 3.I clienti dell'interdisciplinarietà.

L'utilizzo della metodologia propria di altre scienze, come il sempre il frequente utilizzo di indicatori per assumere decisioni, attrae più che nel passato i *legal scholars*, e non soltanto i comparatisti. Con riferimento al diritto costituzionale comparato, Ran Hirschl ha sostenuto che questa disciplina dovrebbe prendere in maggiore considerazione le intuizioni derivanti dalle scienze sociali e dalla metodologia applicata dalle scienze sociali, e non è un caso che abbia citato due lavori fondamentali nella relazione fra scienza politica e diritto costituzionale comparato, come quelli di William W. Crane e Bernard Moses, *Politics: An Introduction to the Study of Comparative Constitutional Law*<sup>39</sup>, e di John William Burgess, *Political Science and Comparative Constitutional Law*<sup>40</sup>, in cui si dichiarava esplicitamente l'utilizzo di metodi diversi in un approccio olistico al diritto costituzionale<sup>41</sup>. Più recentemente, vi sono stati diversi studi empirici che hanno riguardato il diritto costituzionale comparato, basati su tecniche di analisi quantitative, che hanno mantenuto aperto il dibattito sulla interdisciplinarietà in parallelo all'evolversi degli studi sui fenomeni globali. Un esempio potrebbe essere costituito dal saggio di Benedict Goderis e Mila Versteeg del 2011 sulle origini transnazionali delle costituzioni, in cui, dopo aver delimitato le *research questions*, gli autori hanno costruito un modello statistico per lo sviluppo dell'analisi empirica e lo studio delle variabili relativamente a 188 costituzioni scritte per un periodo di tempo di 61 anni. Altri studi hanno riguardato, ad esempio, l'utilizzo di precedenti o citazioni di diritto straniero da parte delle corti sia nel campo del diritto commerciale e penale<sup>42</sup>, come anche sul piano della giustizia costituzionale<sup>43</sup>.

Su altro versante, le riflessioni sulla governance o su problemi a carattere globale relativi, ad esempio, alla violazione di diritti umani, ai conflitti bellici oppure al ruolo degli attori non

---

<sup>39</sup> W.W. CRAINE and B. MOSES, *Politics: An Introduction to the Study of Comparative Constitutional Law*, New York, 1884.

<sup>40</sup> J.W. BURGESS, *Political Science and Comparative Constitutional Law*, I-II, Boston, 1890.

<sup>41</sup> R. HIRSCHL, *From Comparative Constitutional Law to Comparative Constitutional Studies: The Renaissance of Comparative Constitutional Law*, in ID., *Comparative Matters*, Oxford and New York, 2014, 157-7. Osservazioni critiche al pensiero di Hirschl sono state formulate da T. ROUX, *Comparative Constitutional Studies: Two Fields or One?*, in 13 *Ann. Rev. L.soc. sci.*, 2017, 123-139; A. VON BOGDANDY, *Comparative Constitutional Law as a Social Science? A Hegelian Reaction to Ran Hirschl's Comparative Matters*, in 49 *Verf. R. Übersee*, 3, 278-290, ritenendosi da parte di questi Autori la necessità di mantenere separate scienze diverse, pur ammettendosi forme di dialogo una volta definiti i confini fra le discipline.

<sup>42</sup> M. GELTER and M.M. SIEMS (eds.), *Citations to Foreign Courts – Illegitimate and Superfluous, or Unavoidable? Evidence from Europe*, in 62 *Am. J. Comp. L.*, 1, 2014, 35-85.

<sup>43</sup> *Ex multis*, v. T. GROPPi and M.-C. PONTTHOREAU (eds.), *The Use of Foreign Precedents by Constitutional Judges*, Oxford and Portland OR, 2013.

statali nella regolazione di carattere finanziario – solo per citare degli esempi – necessitano di un approccio che non sia solamente giuridico, ma abbia piuttosto carattere interdisciplinare<sup>44</sup>.

Altri clienti di questo approccio potrebbero essere i giudici, nonostante questa prospettiva sia stata largamente trascurata. L'incontro con altre scienze in sede di giudizio è frequente nelle controversie soprattutto in materia civile e penale, in cui i giudici si affidano per la decisione a consulenti tecnici, in particolar modo per le loro conoscenze scientifiche, in cui potrebbe trovare spazio, soprattutto negli *obiter dicta*, il principio popperiano della «falsificabilità come criterio di demarcazione», in cui un'asserzione autentica dovrebbe essere passibile di verifica conclusiva<sup>45</sup>. Lo studioso americano Michael Sacks, in un saggio del 1990, riflettendo sul rapporto con altre scienze, sottolinea come le decisioni dei giudici siano adottate sulla base delle conoscenze da lui possedute relative al mondo reale, e, dunque, non solo a livello teorico, e di queste non potrebbe farne a meno<sup>46</sup>. Ma nonostante ciò, gli ambiti di cui il giudice ha scarsa conoscenza sono molti, non solo nelle scienze in cui predominano i dati quantitativi, ma anche nel campo delle scienze sociali, e, in particolare, in economia, antropologia, statistica, psicologia e scienze comportamentali. Per un ricercatore – o ancor meglio un gruppo di ricercatori – potrebbe essere interessante, attraverso lo studio delle sentenze adottate da una corte in un certo periodo, valutare in che modo e in quale parte delle decisioni siano incorporate le decisioni di esperti, utilizzate per sostenere le scelte dei giudici<sup>47</sup>. Analoghe riflessioni potrebbe meritare, in uno spazio più ampio di queste brevi note, l'uso di algoritmi da parte del giudice, considerando che alla luce del dettato costituzionale, ad esempio nell'esperienza italiana, non è ammissibile una sostituzione della macchina al magistrato, giacché limitare la soluzione dei casi alla giurisprudenza pregressa non consentirebbe una evoluzione della stessa giurisprudenza<sup>48</sup>. Tuttavia, nel caso vi fosse un uso di algoritmi nell'expertise fornito al giudice, potrebbe essere interessante valutare in che modo la motivazione della decisione vi faccia o no riferimento.

Destinatari di un approccio interdisciplinare sono anche gli studenti, i quali possono ritrovare l'obbligo didattico del diritto pubblico e privato comparato nei loro corsi delle lauree di base e specialistiche. Per esperienza diretta, ho potuto rilevare che se, da una parte, i corsi di

---

<sup>44</sup> Cfr. P. ZUBANSEN, *Lochner Disembedded: The Anxieties of Law in a Global Context*, in 20 *Indiana J. Global Leg. Studies*, 1, 29-69.

<sup>45</sup> K.R. POPPER, *LogikderForschung*, cit., 21-25. In proposito si può ricordare un'opinione dissenziente del presidente della Corte Suprema, Rehnquist, in *Daubert v. Merrell Dow Pharms., Inc.*, 509 U.S. 579, 599 (1993), consultata in <https://supreme.justia.com/cases/federal/us/509/579/>, in cui la Corte definisce i requisiti per la partecipazione di consulenti tecnici al processo. Nel *dissent*, il giudice Rehnquist osservava che «lo stato scientifico di una teoria dipende dalla sua “falsificabilità” e [...] che anche alcuni giudici del processo sarebbero stati confusi», 601.

<sup>46</sup> M.J. SACKS, *Judicial Attention to the Way the World Works*, in 75 *Iowa L. R.*, 1989-1990, 1011.

<sup>47</sup> Interessanti riflessioni nelle decisioni dei giudici australiani in C. SUTHERLAND, *Interdisciplinarity in Judicial Decision-Making: Exploring the Role of Social Science in Australian Labor Law Cases*, in 42 *Melbourne L. R.*, 2018, 1, 232-273.

<sup>48</sup> M. LUCIANI, *La decisione giudiziaria robotica*, in A. CARLEO, *Decisione robotica*, Bologna, 2020, 89.

giurisprudenza non lasciano spazio, se non in talune eccezioni, ad approcci interdisciplinari, una diversa prospettiva potrebbe esserci nei corsi di scienze politiche, economia oppure sociologia, dove questa modalità di apprendimento ha consentito a un certo numero di studenti una maggiore riflessione critica, un miglioramento delle abilità meta-cognitive, e una maggiore comprensione delle relazioni che possono intercorrere fra la disciplina oggetto di insegnamento e altre discipline, nonché il contributo che queste ultime possono dare alla risoluzione di un problema, soprattutto complesso<sup>49</sup>.

Ciò può essere spiegato per il fatto che nei corsi offerti da questi dipartimenti, insegnano professori provenienti anche da altre discipline diverse dalle materie giuridiche. Negli Stati Uniti, questo avviene con una certa frequenza per il fatto che le facoltà giuridiche assumono professori che studiano il diritto pur essendo economisti, filosofi, esperti di letteratura, come anche psicologi<sup>50</sup>. Inoltre, se è vero che, da una parte, le facoltà giuridiche preparano i loro studenti a risolvere i profili operazionali del diritto, dall'altra, favoriscono quella che Mathias Siems definisce “*legal originality*”<sup>51</sup>. In questa prospettiva, la considerazione in ambito didattico della metodologia comparativa consentirebbe soprattutto per gli studenti dei corsi di giurisprudenza di poter meglio comprenderne le trasformazioni in periodo storico caratterizzato da pluralismi e fenomeni di carattere globale.

#### 4. Alcuni ambiti di ricerca.

L'ambito dell'approccio interdisciplinare riguarda numerose discipline giuridiche delle quali non è possibile dare conto nel breve spazio di questo scritto, limitandosi, in via esemplificativa, al diritto costituzionale e al diritto amministrativo.

Si è già fatto riferimento al diritto costituzionale comparato e all'utilizzo di metodi quantitativi accanto a quelli qualitativi in alcune recenti ricerche, in una prospettiva di integrazione della metodologia interpretativa delle scienze sociali a quelle tradizionalmente utilizzate dai comparatisti nel diritto pubblico. Se consideriamo questa integrazione su un piano astratto o ideale, spostandoci sul versante materiale, incontreremo delle difficoltà sul piano operativo che possono essere sviluppate soltanto con il superamento dei singoli punti di vista degli attori implicati e delle modalità di organizzazione della ricerca all'interno delle tradizioni giuridiche nazionali. Non si tratta in questo caso di stabilire meccanismi di prevalenza, come accade nel c.d. gioco dei formanti, ma, invece, in che modo i modelli ideal-

---

<sup>49</sup> R.G. KLASSEN, *Interdisciplinary education: A case study*, in 43 *Eur. J. Eng. Educ.*, 2018, 842–859. Sia consentito rinviare anche al nostro R. SCARCIGLIA, *Metodi e comparazione giuridica*, 3<sup>a</sup> ed., Milano, 2021, part. 63-77.

<sup>50</sup> V. N.H. BUCHANAN, *Why Interdisciplinary Legal Scholarship Is Good for the Law, the Academy, and Society at Large*, in *Justia blog*, Jan. 9, 2012.

<sup>51</sup> M.M. SIEMS, *Legal Originality*, in 28 *Oxford J. Legal Stud.*, 2008, 147-164.

tipici di interazione disciplinare si relazionano fra loro in modo critico.

Ad esempio, il diritto costituzionale e la scienza politica hanno avuto sempre contiguità di analisi, e tale relazione ha mostrato i suoi effetti positivi nel *constitutional design*, come anche nelle riforme che possono riguardare la magistratura o il modo di pensare dei giudici, e più in generale in tutte le questioni di progettazione istituzionale<sup>52</sup>. Alcuni ambiti di studio sono stati affrontati parallelamente dai cultori dei due diversi ambiti scientifici anche con risultati completamente diversi. Un esempio potrebbe essere costituito dallo studio delle rivendicazioni di sovranità nell'ordinamento costituzionale dell'Unione, dove i giuspubblicisti si sono indirizzati sulla sovranità all'interno dell'Unione europea, mentre gli scienziati politici hanno preferito concentrarsi sulla sovranità esterna degli Stati membri nel rapporto con la dimensione internazionale. Da questo punto di vista, lo sforzo della dottrina è stato quello di individuare modelli di sovranità che consentissero di superare le demarcazioni disciplinari<sup>53</sup>.

Anche per il diritto amministrativo l'approccio interdisciplinare è connotato al contesto in cui i suoi istituti operano. L'*Administrative law in context* presuppone che le analisi in questa disciplina tengano in considerazione storia e valori, in particolar modo quando si interpretano regole giuridiche o si costruiscono fondamenti dottrinali<sup>54</sup>. Nell'esperienza giuridica nord-americana numerosi articoli che riguardano, ad esempio, l'amministrazione pubblica sono pubblicati in riviste di scienza politica o di management, e l'apporto di studiosi di discipline diverse è visibile nei dibattiti sui fenomeni regolatori<sup>55</sup>. L'amministrazione pubblica si confronta con gli aspetti più complessi della realtà sociale, i cui problemi non risolvibili esclusivamente sul piano giuridico, ma necessitano, sin dai provvedimenti puntuali nell'esercizio della discrezionalità tecnica, di specializzazioni diverse, come ad esempio, sul piano economico, ambientale, sanitario. Tuttavia, come osserva, con riferimento all'esperienza italiana, Giulio Napolitano, il diritto amministrativo resta ancorato a una legislazione sempre più incisiva, mentre sarebbe necessaria la ridefinizione di alcuni suoi istituti «al fine di rialinearli al processo economico necessiterebbe di una proficua collaborazione tra cultori del

---

<sup>52</sup> V., ad esempio, la recente Sezione monografica *Law, History and Humanities* curata da P.G. MONATERI, in *Dir. Pubbl. Comp. Eu.*, 2, 2021, come anche il volume curato da M. BRUTTI e A. SOMMA, *Diritto: storia e comparazione. Nuovi propositi per un binomio antico. Global Perspectives on Legal History*, Frankfurt am Main, 2018.

<sup>53</sup> Per tale prospettiva, v. C.S. MAC AMHLAIGH and A.R. GLENCROSS, *Sovereignty in the EU Constitutional Order: Integrating Law and Political Science*, University of Edinburgh School of Law Working Paper No. 2009/20.

<sup>54</sup> Così A. VOßKUHLE and T. WISCHMEYER, *The 'Neue Verwaltungsrechtswissenschaft' against the backdrop of traditional administrative law scholarship in Germany*, in S. ROSE-ACKERMAN, P.L. LINDSETH and B. EMERSON (eds.), *Comparative Law*, 2<sup>nd</sup> ed., Cheltenham and Northampton, MA, 2017, 95. Cfr. su tale impostazione anche R. SCARCIGLIA, *Diritto amministrativo comparato*, Torino, 2020.

<sup>55</sup> Per un'interessante analisi in relazione alle riviste giuridiche, di scienza politica e di management, v. B.E. WRIGHT, *Public Administration as an Interdisciplinary Field: Assessing Its Relationship with the Fields of Law, Management, and Political Science*, in *PAR – Pub. Admin. Rev.*, 2011, 96-102.

diritto amministrativo, macro e, soprattutto, micro-economisti, analisti delle politiche pubbliche»<sup>56</sup>. Ciò non accade negli Stati Uniti e nel mondo anglosassone dove il rapporto fra diritto amministrativo e analisi economica del diritto ne ha consentito l'introduzione di un metodo “necessariamente interdisciplinare” del diritto amministrativo<sup>57</sup>.

### 5. Limiti all'uso dell'approccio interdisciplinare.

Con riferimento alla comparazione giuridica, l'approccio interdisciplinare presenta alcune criticità che ne impedirebbero l'utilizzo non solo in relazione all'oggetto della ricerca, ma anche alle risorse impiegate sul piano soggettivo e oggettivo. Richiamando, ad esempio, l'analisi quantitativa, sembra evidente che un singolo ricercatore non possa sviluppare questa metodologia, essendo necessario l'impiego di risorse, di un certo numero di soggetti che compongono l'unità di ricerca, strumentazioni informatiche adeguate, dominio e gestione dei dati raccolti, e tempi necessari alla realizzazione del progetto. Laddove, poi, il riferimento è alla ricerca interdisciplinare avanzata, l'apporto di studiosi appartenenti a discipline diverse costituisce un presupposto necessario per la condivisione e la soluzione di problemi imposti dalla (complessità) della ricerca stessa.

Il rischio che soprattutto il comparatista corre attraverso approcci superficiali ad altre discipline, senza la collaborazione di studiosi che vi appartengono, può condurlo a risultati fuorvianti, testimonianza di quello che è stato definito “*interdisciplinary dilettantism*”<sup>58</sup>. Ciò si spiega evidentemente per le fragili basi conoscitive che il singolo ricercatore generalmente potrebbe possedere, sovente insufficienti per un'analisi efficace senza l'apporto critico di una collaborazione e una metodologia interdisciplinare<sup>59</sup>. I giuristi non sono, di solito, esperti di altre discipline, seppure per le stesse provino un certo interesse, come per la sociologia, la linguistica, l'economia, l'antropologia o la storia, soltanto per citare alcune discipline, e la maggior parte di essi guarda con difficoltà all'attraversamento di confini disciplinari, soprattutto per una *forma mentis* acquisita durante gli studi e le progressioni nella carriera universitaria. Ciò, evidentemente, non vale soltanto per i giuristi, ma anche per i cultori di altre discipline, che, tuttavia, condividono con i *legal scholars* l'aspirazione a contribuire al progresso delle scienze, confidando nella validità della metodologia impiegata.

Sta di fatto che le forme e la dimensione dell'integrazione, attraverso l'uso di concetti

---

<sup>56</sup> G. NAPOLITANO, *Diritto amministrativo e processo economico*, in *Dir. Amm.*, 4, 2014, 703, 706-707.

<sup>57</sup> V. S. ROSE-ACKERMAN(ed.), *Economics of Administrative Law*, Cheltenham and Northampton, MA, 2007; M.J. HORN, *The Political Economy of Public Administration*, Cambridge, 1995.

<sup>58</sup> T.R. ROUX, *The Incorporation Problem in Interdisciplinary Legal Research: Some Conceptual Problem in Interdisciplinary Issues and a Practical Illusion*, I-II, Boston, 1890.

<sup>59</sup> V. E. MOSTACCI, *Schemi di classificazione e comparazione giuridica: un regno immenso e anonimo*, in 4 *Dir. pubbl. comp. eur.*, 2017, 1149-1178.

appartenenti a discipline diverse in un saggio scientifico o in un progetto di ricerca, sono piuttosto limitate, anche in presenza dell'interazione fra più studiosi, e, a maggior ragione, se si collabora con studiosi della stessa disciplina. Se la caratteristica distintiva della ricerca di gruppo interdisciplinare è rappresentata dalla sua capacità di combinare e integrare concetti e metodi di due o più ambiti scientifici, questa potenzialità non è sempre evidente nei risultati della ricerca stessa<sup>60</sup>.

Non è dunque detto che scelte metodologiche elaborate all'interno della disciplina *X* non possano, con il tempo, avere successo nella disciplina *Y*. Molti sono gli esempi che potrebbero essere addotti. Basti pensare all'importanza per i comparatisti della teoria e del metodo funzionale introdotto con successo nel campo della sociologia dell'antropologia sociale, e divenuto, per molto tempo, il principale approccio metodologico dei comparatisti grazie al contributo di Ernst Rabel. Analoga considerazione potrebbe essere fatta a proposito della teoria strutturalista, che grazie al magistrale contributo di Rodolfo Sacco, e alla sua teoria dei formanti presentata nel Rapporto per l'*International Academy of Comparative Law* a Teheran nel 1974, è entrata progressivamente sia nello strumentario metodologico del comparatista, che nel suo lessico ordinario. Ripercorrere il pensiero scientifico di studiosi come de Saussure, Benveniste e Jacobsen nella linguistica, Lévi-Strauss in antropologia, Lacan in psicoanalisi, Piaget in psicologia, Althusser e Foucault in filosofia, mette in evidenza come la metodologia rappresenti un discorso plurale.

Se, dunque, dei limiti sono evidenti all'utilizzo di un approccio interdisciplinare, ciò non significa che gli sforzi in tale direzione non debbano essere promossi e che le iniziative in tal senso possano assumere grande importanza per la crescita della scienza giuridica<sup>61</sup>.

## 6. Conclusioni.

A partire dall'ultimo decennio dello scorso secolo i fenomeni globali hanno prodotto significativi ripensamenti nelle discipline sociali, indirizzati soprattutto a innovare i metodi di ricerca, anche attraverso il confronto e la collaborazione fra studiosi appartenenti ad aree diverse della conoscenza, «disegnando traiettorie di analisi interdisciplinari»<sup>62</sup>. Ciò che contraddistingue questo gruppo di studiosi, è la padronanza della metodologia comparativa intesa come

---

<sup>60</sup> S. DELLAPORTAS, L.XU and Z.YANG, *The level of cross-disciplinarity*, cit., 8.

<sup>61</sup> V., ad esempio, la recente Sezione monografica *Law, History and Humanities* curata da P.G. MONATERI, in *Dir. Pubbl. Comp. Eu.*, 2, 2021, come anche il volume curato da M. BRUTTI e A. SOMMA, *Diritto: storia e comparazione. Nuovi propositi per un binomio antico. Global Perspectives on Legal History*, Frankfurt amMain, 2018.

<sup>62</sup> G. GUERRA, *La complessità e lo strumentario del comparatista*, cit., 831.

meccanismo plurale e funzionale alla conoscenza, e l'apertura, la curiosità verso altre scienze<sup>63</sup>. Come accade per ogni disciplina, la metodologia costituisce un comune denominatore per identificare, da una parte, i membri di una comunità scientifica – in questo caso, quella dei comparatisti – e, dall'altra, rappresenterebbe secondo Simone Glanert una sorta di “marchio di garanzia disciplinare”<sup>64</sup>.

Il consenso esplicito alla metodologia utilizzata è parte di questa garanzia ed evita il pregiudizio soggettivo a chi si cimenta con la comparazione, ed è facilmente verificabile, pur nella molteplicità dei saggi e volumi che si richiamano alla comparazione giuridica. L'accettazione del pluralismo metodologico rappresenta un passaggio fondamentale per avvicinarsi ad altre discipline scientifiche, soprattutto quando per l'interpretazione di fenomeni complessi o di scelte conseguenti a fenomeni globali sia necessario accostarsi a scienze in cui predominano i dati quantitativi, raccolti con misure sperimentali ripetibili, elaborati con formule matematiche per ipotizzare fenomeni verificabili. Del resto, come potrebbe un giurista, sia sul piano teorico che operativo, accostarsi, ad esempio, alle problematiche derivanti dall'uso di algoritmi senza l'ausilio di un esperto della materia?

Non è casuale che gli studiosi di questo fenomeno, soprattutto fra i comparatisti, siano anche favorevoli a superare i vortici e le correnti fra “Scilla e Cariddi”<sup>65</sup>, nel convincimento che conoscenze diverse possono integrarsi fra loro, come direbbe Geoffrey Samuel, in una sorta di movimento circolatorio<sup>66</sup>, che, da una parte, rafforza le basi cognitive del singolo studioso e, dall'altra, consente una più efficace analisi e condivisione dei problemi generati dall'accrescersi della conoscenza scientifica. È, tuttavia, convinzione di chi scrive che l'interdisciplinarietà, legata all'analisi critica del diritto, non implica, la sostituzione dei diversi metodi utilizzati nell'approccio comparativo sino al ventesimo secolo, quanto piuttosto la loro integrazione con nuovi approcci e il confronto all'interno e all'esterno delle discipline giuridiche. Da tale angolo visuale, «le regole metodologiche sono dunque strettamente connesse sia con le altre regole metodologiche, sia con il nostro criterio di demarcazione»<sup>67</sup>.

Si può concordare pienamente con la considerazione di Alessandro Somma, secondo cui «[non è]» più tempo di chiusure, tanto più che queste si sono oramai appalesate come il portato di una organizzazione burocratica del sapere accademico sempre più dannosa per il progredire

---

<sup>63</sup> Un esempio significativo, in R. BIN, *A discrezione del giudice. Ordine e disordine – una prospettiva quantistica*, Milano, 2013, in cui l'Autore riflette su «[ciò] che i giuristi possono imparare dalla fisica moderna».

<sup>64</sup> S. GLANERT, *Method?*, in Monateri P.G. (ed.), *Methods of Comparative Law*, Cheltenham, 2012, 61.

<sup>65</sup> Il richiamo a Scilla e Cariddi è ripreso da J. HUSA, *Interdisciplinary Comparative Law – between Scylla and Charybdis?*, in 9 *J. Comp. L.*, 2, 2014, 28-42, e da A. VEDASCHI, *Diritto comparato e interdisciplinarietà*, cit., 325.

<sup>66</sup> S. GLANERT, *Method?*, in Monateri P.G. (ed.), *Methods of Comparative Law*, Cheltenham, 2012, 61.

<sup>67</sup> K.R. POPPER, *Logic der Forschung*, Vienna, 1935; trad. it. *Logica della ricerca scientifica. Il carattere autocorrettivo della scienza*, Torino, 1970, 39.

delle conoscenze attorno al fenomeno diritto»<sup>68</sup>. Il dialogo con le altre scienze, come all'interno di aree diverse della scienza giuridica, rappresenta, in un mondo afflitto da problemi globali, un presupposto quasi necessario per affrontare sin dall'inizio una ricerca comparativa su un oggetto complesso<sup>69</sup>. È pur vero che questo approccio può essere considerato il frutto “di esperienze, se non uniche, assai limitate”<sup>70</sup>, ma deve considerarsi necessario per rispondere alle incertezze che fenomeni globali hanno provocato, dalle crisi ambientali a quelle alimentari e sociali, dalle epidemie alle disumane aggressioni militari, come è accaduto in Ucraina, e in altre parti del mondo. Queste trasformazioni, che caratterizzano il XXI secolo, indirizzano il giurista, e l'utilizzo della comparazione giuridica, verso nuove direzioni, modificandone le relazioni, come anche la geografia, nell'incrocio di meridiani e paralleli, in una prospettiva interdisciplinare quale conseguenza attuale della visione gorliana dei “mondi comunicanti”<sup>71</sup>.

---

<sup>68</sup> A. SOMMA, *Per un dialogo tra comparazione e diritto positivo*, in A. SOMMA e V. ZENO-ZENCOVICH (cur.), *Comparazione e diritti positivi: un dialogo fra saperi giuridici*, Roma, 2021, 384.

<sup>69</sup> V. in proposito, le interessanti riflessioni di G. GUERRA, *An Interdisciplinary Approach for Comparative Lawyers: Insights from the Fast-Moving Field of Law and Technology*, in 19 *German L. J.*, 3, 2018, 579-612.

<sup>70</sup> A. VEDASCHI, *Diritto comparato e interdisciplinarietà*, cit., 324.

<sup>71</sup> G. GORLA, *Diritto comparato e diritto comune europeo*, Milano, 1981, 619.